

PS10357 - EMMEDENT FORNITURE-ACQUA ALCALINA

Provvedimento n. 26114

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 luglio 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del Consumo" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Il Sig. Mittica Domenico, titolare dell'impresa Emmedent Forniture di Mittica Domenico, in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo, opera nel commercio degli apparecchi per il trattamento dell'acqua e nel settore della vendita all'ingrosso di materiale per studi odontoiatrici. Dalla dichiarazione dei redditi del titolare dell'impresa Emmedent Forniture di Mittica Domenico risulta che il professionista per l'annualità 2014 ha conseguito ricavi pari a *[omissis]*¹ euro.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Sulla base della segnalazione di un consumatore pervenuta in data 28 ottobre 2015², nonché dai successivi rilievi svolti d'ufficio sul sito *Internet www.ph2oalcalino.it*, alcune indicazioni presenti su tale sito, gestito da Emmedent Forniture di Mittica Domenico (di seguito anche "Emmedent"), in merito alle caratteristiche dei prodotti da questa commercializzati (ionizzatori per ottenere acqua alcalina ionizzata) sarebbero ingannevoli. In particolare, all'interno del predetto sarebbero state diffuse affermazioni riguardanti presunte proprietà dell'acqua ottenibile mediante l'utilizzo dei prodotti commercializzati da Emmedent, come la prevenzione del cancro e delle patologie degenerative.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

3. In data 11 febbraio, 12 febbraio e 7 aprile 2016³, sono stati realizzati rilievi d'ufficio sul sito *Internet www.ph2oalcalino.it*.

4. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 12 febbraio 2016 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS10357⁴ per possibile violazione degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere *b*) e *c*), e 23, comma 1, lettera *s*), del Codice del Consumo.

5. Al professionista, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stata inviata una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento. La Parte ha risposto alla richiesta di informazioni in data 6 aprile 2016⁵.

6. In data 6 maggio 2016 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria⁶, fissata per il 26 maggio 2016, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

7. In data 25 maggio 2016 il professionista ha fatto pervenire la propria memoria conclusiva⁷, alla quale, in data 6 giugno 2016, ha fatto seguito un'integrazione documentale⁸.

¹ *[Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

² *[Cfr. doc. n. 1 di cui all'indice del fascicolo PS10357.]*

³ *[Cfr. docc. nn. 2, 3 e 8.]*

⁴ *[Vid. doc. n. 5.]*

⁵ *[Cfr. doc. n. 7.]*

⁶ *[Vid. doc. n. 9.]*

⁷ *[Cfr. doc. n. 10.]*

⁸ *[Vid. doc. n. 12.]*

2) Le evidenze acquisite

8. Dai rilievi d'ufficio realizzati in data 11 e 12 febbraio 2016 è emerso che la società Emmedent presenta, sul proprio sito *Internet* www.ph2oalcalino.it, messaggi pubblicitari contenenti *claims* relativi a supposte proprietà dell'acqua "depurata" ottenibile dagli ionizzatori commercializzati sul predetto sito *Internet* (ad esempio il cd. ionizzatore sottolavello 11 elettrodi⁹). In particolare, nella *homepage* del predetto sito *Internet*, mediante una finestra a scorrimento, è stato inserito il seguente *claim*: "I MINERALI ALCALINI PER PREVENIRE IL CANCRO"¹⁰.

9. All'interno del suddetto sito *Internet*, viene anche affermato che l'assunzione dell'acqua alcalina ionizzata ottenuta attraverso gli ionizzatori commercializzati da Emmedent consentirebbe, tra l'altro, di prevenire patologie degenerative. A tal proposito è stato rilevato d'ufficio che all'interno della sezione del sito *Internet* www.ph2oalcalino.it denominata "Benefici dell'acqua alcalina" si afferma che: "I vantaggi dell'acqua alcalina ionizzata sono molteplici e si possono riassumere nei seguenti punti: I metalli pesanti vengono eliminati, I pesticidi e gli insetticidi vengono eliminati, Gli ormoni vengono eliminati, I medicinali (antibiotici) vengono eliminati, Germi e batteri vengono eliminati, Si contrasta l'iperacidità dei tessuti e si riporta l'equilibrio acido-base del corpo, L'acqua viene arricchita di calcio, Acqua molto più idratante delle altre acque, Aiuta il corpo ad assorbire meglio vitamine e minerali, Con un valore di pH intorno al 9-10 l'acqua è ricca di minerali alcalini ottimi per il corpo umano, Antiossidante per il suo alto potenziale Redox (rallenta l'invecchiamento), Disintossicante: le scorie acide vengono eliminate dal corpo con più facilità con conseguente miglioramento del metabolismo, Riduce la stanchezza, Aiuta a prevenire patologie degenerative, Migliora la resistenza allo stress, Regolarizza l'intestino, Migliora la digestione, Aiuta a ridurre grasso in eccesso e cellulite, Aiuta a mantenere il peso ideale"¹¹ (sottolineatura aggiunta).

5. Infine, sempre a seguito dei rilievi svolti d'ufficio è emerso che, all'interno della pagina *web* del predetto sito *Internet* contenente le informazioni relative alle domande frequenti sugli ionizzatori, il professionista, in corrispondenza della domanda "Quali sono i vantaggi di bere acqua alcalina ionizzata?", riporta la seguente affermazione: "E' un'acqua più idratante, purificante e fondamentale come aiuto alla prevenzione di tanti problemi di salute"¹².

3) Le argomentazioni difensive del professionista

10. Il professionista, con memoria pervenuta in data 6 aprile 2016¹³, ha precisato che il *claim* "i minerali alcalini per prevenire il cancro" sarebbe tratto da alcuni studi¹⁴ che proverebbero la fondatezza scientifica delle indicazioni terapeutiche associate all'uso di acqua alcalina ionizzata¹⁵.

11. Con la memoria pervenuta in data 25 maggio 2016¹⁶ e la successiva integrazione documentale del 6 giugno 2016¹⁷, il professionista, oltre a ribadire la propria posizione in ordine all'asserita fondatezza scientifica delle indicazioni mediche associate all'uso di acqua alcalina ionizzata, producendo al riguardo altri studi sull'argomento¹⁸, ha ulteriormente precisato che "la esternalizzazione degli effetti positivi dell'acqua ionizzata, riconosciuti anche in campo scientifico (si vedano gli abstracts allegati [...]), non è mai stata finalizzata alla vendita del prodotto, ma solo a far conoscere tali effetti alla maggior parte delle persone". Emmedent, inoltre, ha anche posto in rilievo di non aver venduto alcuno ionizzatore a seguito della diffusione dei predetti *claim* sul proprio sito *Internet*. Il professionista, infine, precisa di aver semplicemente riportato evidenze scientifiche di prevenzione e aiuto alla prevenzione delle malattie riportate nei *claims* diffusi sul predetto sito *Internet*, e che non avrebbe collegato all'acqua prodotta attraverso gli ionizzatori che commercializza alcuna proprietà curativa di tali malattie.

⁹ [Cfr. doc. n. 3.]

¹⁰ [Dai rilievi d'ufficio realizzati in data 7 aprile 2016 tale *claim* non risultava più in diffusione.]

¹¹ [Cfr. docc. nn. 3 e 8.]

¹² [Ibidem.]

¹³ [Vid. doc. n. 7.]

¹⁴ [Si tratta, in particolare, dei seguenti studi: "Effetto anticancro dell'acqua alcalina ridotta" e "Proprietà elettriche delle cellule cancerose". Di tali studi, tuttavia, non è stato prodotto il testo integrale, né il corrispondente abstract.]

¹⁵ [Al riguardo il professionista fa anche riferimento ad altri studi inerenti all'ambito oncologico, al pH alcalino e al cd. effetto Redox. Anche di tali studi è stato prodotto il testo integrale, né l'abstract.]

¹⁶ [Cfr. doc. n. 10.]

¹⁷ [Vid. doc. n. 12.]

¹⁸ [Si tratta, in particolare, dei seguenti studi: "Bicarbonate Increases Tumor pH and Inhibits Spontaneous Metastases", "High dose lansoprazole combined with metronomic chemotherapy: A phase I/II study in companion animals with spontaneously occurring tumors" e "Acqua alcalina e longevità: uno studio sui topi" (articolo prodotto anche nella sua versione integrale in lingua inglese).]

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

12. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche a mezzo *internet*, in data 27 maggio 2016¹⁹ è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

13. Con parere pervenuto in data 27 giugno 2016, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo *internet* sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale in questione, considerato che, nel caso di specie, il consumatore indotto alla consultazione diretta del sito *internet* per ottenere informazioni potrebbe poi concretamente fruire delle prestazioni del professionista, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione *on line*.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

14. La pratica oggetto di valutazione, come descritta al punto II del presente provvedimento, consiste nella diffusione di informazioni in merito alle proprietà ed ai benefici conseguibili grazie al consumo di acqua alcalina ionizzata allo scopo precipuo di promuovere i dispositivi commercializzati da Emmedent.

15. La presentazione pubblicitaria dell'attività e dei prodotti del professionista è strutturata per veicolare nei destinatari dei messaggi l'idea che gli apparecchi commercializzati siano dotati di caratteristiche tali che consentono di ottenere un'acqua che ha anche proprietà di prevenzione. In particolare, nei messaggi si afferma in modo esplicito che l'utilizzo dell'acqua ottenibile con gli apparecchi di cui trattasi permette la prevenzione di numerose e gravi patologie, quali, ad esempio, il cancro.

16. Al riguardo, si rileva che le affermazioni diffuse sul sito *Internet* del professionista, e contestate in sede di avvio del procedimento, circa i vantaggi per la salute derivanti dal consumo di acqua alcalina ionizzata non hanno fondamento scientifico e devono, pertanto, ritenersi inesatte, in quanto riconoscono all'acqua proprietà e caratteristiche che la stessa non può vantare secondo quanto stabilito a livello comunitario dalle previsioni di cui al Regolamento (CE) n.1924/2006.

17. Secondo il suddetto Regolamento, le indicazioni sulla salute sono vietate a meno che non siano conformi ai requisiti generali e specifici previsti e non siano autorizzate a norma del regolamento in questione e incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate (*cf.* articolo 10, comma 1). In definitiva, le indicazioni sulla salute possono essere impiegate nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari solo se conformi alle disposizioni dello stesso Regolamento.

18. In tale contesto, i messaggi pubblicitari in esame appaiono fuorvianti e non scientificamente fondati, in primo luogo, in quanto contengono tutta una serie di specifiche indicazioni sulla salute –per buona parte richiamati al punto 9 che precede– che per poter essere utilizzate avrebbero dovuto ottenere l'autorizzazione di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (CE) n. 1924/2006, mentre invece ne sono sprovviste. Al riguardo, non appare superfluo evidenziare che le uniche indicazioni scientificamente validate riguardo all'acqua sono quelle riportate nell'allegato al Regolamento (UE) n. 432/2012, con esclusivo riferimento al fatto che l'acqua "*contribuisce al mantenimento di funzioni cognitive e fisiche normali*" e che "*contribuisce al mantenimento della normale regolazione della temperatura corporea*".

19. L'utilizzo di indicazioni sulla salute non scientificamente validate è idoneo a indurre in errore i consumatori con pregiudizio del loro comportamento economico e viola gli obblighi di diligenza in capo al professionista dal momento che questi era vincolato, alla luce del Regolamento n. 1924/06, al rispetto del fondamento scientifico delle indicazioni nutrizionali e salutistiche spese nella presentazione e pubblicità del prodotto alimentare²⁰.

20. Va considerato, inoltre, che i riferimenti alle prestazioni dei dispositivi di trattamento delle acque devono, ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 7 febbraio 2012, n. 25 "*riferirsi esclusivamente a sostanze e/o elementi e/o parametri biologici testati sperimentalmente, ovvero essere documentati da letteratura comunemente accettata a livello internazionale*" e, in ogni caso gli stessi dispositivi "*non rivestono carattere sanitario, indirizzandosi principalmente a modificare le caratteristiche organolettiche dell'acqua, rimuovendo sostanze responsabili delle alterazioni dell'odore e del sapore e/o combinando processi di gassatura e/o refrigerazione*" (*cf.* "Linee guida sui dispositivi di trattamento delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.M. 7 febbraio 2012, n. 25").

21. Si consideri, peraltro, che i riferimenti alla letteratura scientifica forniti dalla Parte risultano, in ogni caso, del tutto inadeguati a supportare le affermazioni presenti sul sito *Internet* www.ph2oalcalino.it. È evidente, ad esempio, che non è sufficiente a supportare le affermazioni sulla salute umana contenute all'interno del predetto sito *Internet*, lo studio "*Acqua alcalina e longevità: uno studio sui topi*", in cui si afferma espressamente che "*L'effetto biologico del consumo*

¹⁹ [Cfr. doc. n. 11.]

²⁰ [Al Considerando 9 del Regolamento n.1924/06, tra l'altro, si legge: "è opportuno stabilire principi generali applicabili a tutte le indicazioni fornite sui prodotti alimentari per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, per dare ai consumatori le informazioni necessarie affinché compiano scelte nella piena consapevolezza dei fatti e per creare condizioni paritarie di concorrenza per l'industria alimentare". Al riguardo si vedano anche i considerando 10, 16, 36 nonché gli artt.1 e 3 del predetto Regolamento. Va poi rilevato che la preoccupazione del legislatore comunitario si estende alla verifica della percezione e comprensione da parte dei consumatori circa le indicazioni nutrizionali e salutistiche presenti sugli alimenti (art.27). Inoltre, al Considerando (9) del Regolamento (UE) n.432/2012 viene affermato che: "Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n.1924/2006 è quello di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori".]

di acqua alcalina è oggetto di dibattito” e che riguarda uno studio di sopravvivenza della durata di tre anni su una popolazione di 150 topi; quindi non si tratta di uno studio condotto sull’uomo. Anche lo studio denominato “Bicarbonate Increases Tumor pH and Inhibits Spontaneous Metastases” riguarda una ricerca realizzata su un campione di cavie da laboratorio (topi). Infine, lo studio denominato “High dose lansoprazole combined with metronomic chemotherapy: A phase I/II study in companion animals with spontaneously occurring tumors” inerisce a una ricerca su una specifica modalità di trattamento terapeutico sperimentata su animali (22 cani e 2 gatti) già affetti da cancro e non alle presunte proprietà di prevenzione dell’acqua alcalina ionizzata vantate nei messaggi diffusi dal professionista con riferimento agli esseri umani.

22. Il fatto che il professionista abbia eliminato dal proprio sito *Internet* il claim “i minerali alcalini per prevenire il cancro”, come emerge dai rilievi d’ufficio realizzati in data 7 aprile 2016, non può di per sé essere ritenuto sufficiente a eliminare i connotati ingannevoli dei messaggi pubblicitari attualmente diffusi. Nella versione del sito *Internet*, come rilevata in data 7 aprile 2016, infatti, il professionista continua a presentare vantii salutistici non autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1924/2006 (ad esempio “Aiuta a prevenire patologie degenerative”): tali indicazioni, pertanto, nella misura in cui sono associate alla promozione di un marchio di un prodotto per il trattamento dell’acqua, continuano a rivestire carattere pubblicitario e a rivendicare effetti salutistici che non possono essere utilizzati sulla base del principio di precauzione cui è improntato il Regolamento n. 1924/2006.

23. La pratica commerciale risulta, per le ragioni sopra espresse, ingannevole e non conforme alla diligenza professionale ragionevolmente esigibile, a fronte della necessità che siano oggettive e adeguatamente validate le affermazioni che nella comunicazione pubblicitaria istituiscono un nesso tra l’utilizzazione di un prodotto e la salute. Tali affermazioni, prive di qualunque tipo di riscontro, risultano idonee ad alterare le scelte dei destinatari, che possono ritenere che, di fatto, l’acqua ottenibile con gli apparecchi di cui trattasi abbia caratteristiche che aiutano a prevenire alcune patologie.

24. Alla luce di quanto sopra esposto, la pratica commerciale in considerazione deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b), c) e 23, comma 1, lettera s), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, per la diffusione di informazioni non vere in merito alle caratteristiche dei prodotti, nonché ai risultati ottenibili con l’utilizzo dei prodotti commercializzati dal professionista.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

25. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

26. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. Al riguardo, va considerato che il professionista, una ditta individuale, presenta una limitata dimensione economica.

27. Con riguardo alla gravità della violazione posta in essere da Emmedent, si tiene conto nella fattispecie in esame della modalità di diffusione dell’offerta attraverso *internet*, mezzo potenzialmente idoneo a raggiungere un ampio numero di consumatori, nonché della particolare rilevanza del profilo di scorrettezza che riguarda indicazioni inerenti alla salute dei consumatori.

28. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale di Emmedent è stata posta in essere a partire dal mese di ottobre 2015 e almeno fino al 7 aprile 2016²¹.

29. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile all’impresa Emmedent Forniture di Mittica Domenico nella misura di 15.000 € (quindicimila) euro.

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame, posta in essere dall’impresa Emmedent Forniture di Mittica Domenico risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b), c) e 23, comma 1, lettera s), del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dal Sig. Mittica Domenico, titolare dell’impresa Emmedent Forniture di Mittica Domenico, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b), c) e 23, comma 1, lettera s), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

²¹ [Data in cui è stata eseguita l’ultima rilevazione sul sito *Internet* gestito dal professionista (cfr. doc. n. 8).]

b) di irrogare al Sig. Mittica Domenico, titolare dell'impresa Emmedent Forniture di Mittica Domenico una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 € (quindicimila euro);

c) che il Sig. Mittica Domenico, titolare dell'impresa Emmedent Forniture di Mittica Domenico, comunichi all'Autorità, entro il termine di novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella